



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 187 del 27/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 12 dicembre 2012, n. 160

Annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 155 del 17 giugno 2011 avente ad oggetto: Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,963 MW e delle opere di connessione ed infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso da realizzarsi nel comune di Acquaviva delle Fonti (Ba) in loc. "Masseria Bianco", ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003, rilasciata alla Società Serin s.r.l.

Il giorno 12 dicembre 2012, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- la Società Serin srl con nota prot. n. 11099 del 16 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza pari a 4,963 MW nonché delle opere di connessione e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Acquaviva delle Fonti(Ba);
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo con nota prot. n. 2115 del 10.02.2010 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento;
- con nota prot. n. 5330 del 08.04.2010 è stata convocata la riunione di Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90.
- in data 17.06.2011, ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., in seguito all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, è stata adottata la determinazione n. 155 di Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,963 MW, ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba);
 - e delle seguenti opere di connessione:
 - stallo AT/TR in cabina primaria di Acquaviva delle Fonti con componenti in aria;
 - costruzione di una cabina di consegna;
 - connessione con linea dedicata in uscita dalla cabina primaria mediante costruzione di circa 4,5Km di cavo interrato AA 150 mm².
- in data 30.06.2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 103, la determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 17 giugno 2011 n. 155 di Autorizzazione Unica.

- Con nota prot. 13738 del 17/11/2011 la Società Acquaviva2 srl chiedeva al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo voltura dell'Autorizzazione Unica concessa alla società Serin srl poiché quest'ultima aveva conferito il ramo d'azienda;
- Con nota prot. n. 14828 del 15/12/2011 la società Acquaviva2 srl chiedeva proroga dei termini dell'articolo 7 della Determinazione Dirigenziale n. 155/2011 fino al 30 giugno 2013 poiché l'impianto non era stato annoverato tra quelli che hanno diritto ad ottenere incentivi;
- con nota prot. 561 del 19/01/2012 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo riscontrando la nota prot. 14828 del 15/12/2011 comunicava alla società Acquaviva2 srl che essendo decorso ampiamente il termine di cui all'art. 4 comma 2 della L. R. n. 31 del 21/10/2008 veniva avviato il procedimento inteso alla declaratoria di decadenza di diritto della Determinazione Dirigenziale n. 155/2011;
- alla nota 561 del 19/01/2012 del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali la Società non ha mai fornito riscontro;

Considerato che:

- La legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 all'articolo 4 comma 2 prevede che entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, il soggetto autorizzato deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica:

a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata;

d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

Inoltre il comma 4 dell'articolo 4 della L.R. 31/2008 prevede che le dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), devono essere rese ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000. Il mancato deposito, nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

- L'articolo 7 della Determinazione Dirigenziale n. 155/2011 prevede che: "La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo punto 4.12 dell'art. 4 della D.G.R. 3029/2010 ovvero comma 5 art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;

d. impegno alla prestazione di fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010.

il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d), determina la decadenza di diritto dell'Autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia di escutere la fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto.

- L'articolo 8 della Determinazione Dirigenziale n.155/2011 prescrive che: Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

- Il mancato adempimento delle prescrizioni sottese alla determinazione oggetto di riesame induce il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo dell' Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione ad esercitare il potere di annullamento di ufficio ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1991, in quanto il termine dei 180 giorni previsto dalla legge risulta ampiamente decorso e non sono state rappresentate dalla Società motivazioni atte a giustificare il mancato deposito dei documenti sopra richiamati ed il mancato inizio dei lavori ma solo motivazioni di natura prettamente economico-finanziaria che inciderebbero sulla redditività dell'investimento ma non sulla fattibilità dello stesso. Inoltre, l'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 è un titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio dell'impianto del tutto indipendente dal sistema incentivante introdotto dal D.M. 5 maggio 2011 (il c.d. "conto energia IV").

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Di disporre l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies della l. 241/1990, della determinazione n. 155 del 2011 di conclusione del procedimento con il rilascio alla società Serin Srl (nonché Acquaviva 2 srl alla quale con nota prot. 13738 del 17/11/2011 era stato comunicato il conferimento del ramo d'azienda) - con sede legale in in Corato (BA) alla Contrada Forchetto ZI P.IVA n. 06951840724 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007 per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,963 MW, ubicato nel Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba);

e delle seguenti opere di connessione:

- stallo AT/TR in cabina primaria di Acquaviva delle Fonti con componenti in aria;
- costruzione di una cabina di consegna;
- connessione con linea dedicata in uscita dalla cabina primaria mediante costruzione di circa 4,5Km di cavo interrato AA 150 mm².

Art. 3)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione alla Società istante e al Comune di Corato (Ba).

Art. 4)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente di Servizio

Giuseppe Rubino
